

AS. 1/08 - (295)
AS. 2/08 - (48)
AS. 3/08 - (50)
AS. 4/08 - (50)
AS. 5/08 - (60)

Alitalia - Lincc Aeree Italiane s.p.a. in A.S. n. 1/2008

Alitalia Express s.p.a. in A.S. n. 2/2008

Volare s.p.a. in A.S. n. 3/2008

Alitalia Servizi s.p.a. in A.S. n. 4/2008

Alitalia Airport s.p.a. in A.S. n. 5/2008

Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare,

premessò che

- a) nell'ottobre 2008 è stato predisposto un "Disciplinare" per regolare le operazioni di deposito delle domande di ammissione agli stati passivi delle società del "Gruppo Alitalia";
- b) dopo essere stati depositati numerosi progetti di stato passivo da parte del Commissario straordinario ed aver tenuto alcune udienze di verifica appare opportuno integrare il predetto "Disciplinare" al fine di meglio regolare le operazioni di verifica con particolare riferimento a quelle successive alle udienze di verifica dei crediti;

stabilisce

- 1) ai sensi dell'art. 111 *bis* l. fall. possono essere oggetto di accertamento ai sensi degli art. 92 e seguenti l. fall. esclusivamente i crediti in prededuzione contestati dal Commissario straordinario per collocazione ed ammontare; pertanto le richieste di pagamento di crediti in prededuzione devono essere indirizzate esclusivamente al Commissario straordinario e solo in caso di contestazione da parte di questo possono essere oggetto di domanda di ammissione allo stato passivo;
- 2) ai sensi dell'art. 95, secondo comma, l. fall. eventuali osservazioni e integrazioni documentali possono essere depositate presso la Cancelleria fino al giorno dell'udienza in cui sono trattate le singole domande di ammissione allo stato passivo; tuttavia eventuali integrazioni con le quali si propongano modifiche degli importi richiesti con la domanda principale saranno valutate ai fini della loro ammissibilità e, se ritenute ammissibili, saranno valutate al fine di disporre lo stralcio della domanda principale dal

progetto di stato passivo con rinvio della trattazione della stessa ad altra udienza;

- 3) eventuali osservazioni ed integrazioni documentali potranno essere depositate successivamente alle udienze di verifica esclusivamente da coloro che durante le udienze stesse hanno fatto richiesta di concessione del relativo termine ed il giudice delegato lo abbia concesso; pertanto non saranno tenute in considerazione integrazioni ed osservazioni depositate da soggetti cui non è stato concesso il suddetto termine, ovvero depositate oltre i termini concessi che hanno carattere perentorio;
- 4) le osservazioni e le integrazioni documentali dovranno in ogni caso essere depositate presso la cancelleria corredate di una copia per il Commissario straordinario indicando il numero della domanda principale e l'eventuale udienza in cui questa sarà o è stata trattata.

Roma,

25.6.2009

Si aspetti la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione straordinaria.

Uscita de legge

Uscita de legge

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

Uscita de legge
Dott.ssa Elena Capalloro

*Uscita de legge
25/6/09*